

Risposta alla consultazione pubblica promossa con Delibera n. 258/10/CONS del 26 maggio 2010 sullo SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI LINEARI O RADIOFONICI SU ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AI SENSI DELL'ART. 21, COMMA 1-BIS, DEL TESTO UNICO DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI

1. Considerazioni generali.

1.1.

Il comma 1bis dell'art. 21 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici affida all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni il rilascio dell'autorizzazione relativa "alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica", demandandole il compito di stabilire le regole per la procedura di rilascio di tale autorizzazione.

Lo schema di regolamento oggetto della presente consultazione contiene, tuttavia, tutto un insieme di disposizioni ulteriori e diverse rispetto a quelle necessarie a disciplinare il rilascio della citata autorizzazione.

Ci riferisce, tra le tante, alle disposizioni di cui al Capo III.

Tali previsioni oltre a risultare emanate in assenza della necessaria potestà regolamentare, rischiano di dar luogo a possibili conflitti – con conseguenti equivoci interpretativi – in relazione alla corrispondente disciplina dettata dalla norma primaria.

In ogni caso poi, l'esistenza di un secondo livello di formazione non necessario costituisce un'inutile complicazione nella comprensione del quadro normativo di riferimento da parte degli operatori.

La portata del regolamento andrà, pertanto, ricondotta – così come previsto nella norma primaria (art. 21, comma 1 bis, Testo unico) – alla disciplina della sola procedura relativa al rilascio ed alla validità del titolo abilitativo necessario all'esercizio dell'attività di fornitura di servizi media audiovisivi e radiofonici, in modalità lineare, su altri mezzi di comunicazione elettronica.

1.2.

Con la Delibera n. 259/10/CONS del 26 maggio 2010, l'Autorità ha promosso altra consultazione pubblica in relazione ad altro schema di regolamento che intende emanare in relazione all'autorizzazione necessaria per fornitura di servizi media audiovisivi erogati in modalità *on demand* in conformità a quanto disposto dall'art. 22 bis del Testo Unico.

I contenuti dei due schemi di Regolamento non evidenziano alcun collegamento tra le due fattispecie nonostante la disciplina prevista per il rilascio delle due autorizzazioni – fatta eccezione per le modalità – sia ampiamente coincidente.

Una consistente percentuale di fornitori di servizi media audiovisivi su “altri mezzi di comunicazione elettronica” operanti nel mercato di riferimento, tuttavia, esercita la propria attività in modalità mista: lineare e *on demand*.

L'eventuale varo dei due provvedimenti nell'attuale formulazione appare, pertanto, suscettibile di creare un'inutile ed onerosa – sotto il profilo gestionale ed economico – duplicazione di attività agli operatori ed alla medesima Autorità.

I fornitori di servizi media audiovisivi che – come attualmente accade nella più parte dei casi – intendano procedere all'esercizio della propria attività in forma mista, infatti, si vedrebbero costretti a farsi carico di adempiere ad

entrambe le procedure di autorizzazione ed a versare, conseguentemente, il contributo spese previsto per ciascuna procedura, pari, complessivamente, ad euro 6000.

E', pertanto, necessario che il regolamento oggetto della presente procedura di consultazione stabilisca che il rilascio della relativa autorizzazione legittima il titolare dell'autorizzazione stessa anche all'esercizio dell'attività di fornitura di servizi media audiovisivi *on demand*.

Il regolamento emanando in forza dell'art. 22 bis del Testo Unico dovrà, correlativamente, prevedere che nessuna autorizzazione né denuncia di inizio attività è richiesta per i soggetti già titolari di un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di fornitura di servizi media audiovisivi in modalità lineare.

2. Considerazioni sull' articolato oggetto di consultazione e proposte di modifica.

Si riporta per comodità di lettura lo schema di regolamento oggetto della presente consultazione con i commenti alle singole disposizioni e previsioni.

[*omissis*]

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) "Autorità": l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall'art. 1, comma 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249;
- b) "Ministero": Il Ministero dello sviluppo economico;
- c) "Testo unico": il Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005,

n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) “servizio di media audiovisivo”: un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi media ed il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche. Per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o la radiodiffusione televisiva, come definita alla lettera i) dell’articolo 2 del Testo unico e, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il *live streaming*, la trasmissione televisiva su internet quale il *web casting* e il video quasi su domanda quale il *near video on demand*, o un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito dalla lettera m) dell’articolo 2 del Testo unico. Non rientrano nella nozione di “servizio di media audiovisivo” i servizi prestati nell’esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fine di condivisione o di scambio nell’ambito di comunità di interesse; ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di posta elettronica; i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi; i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale, quali, a titolo esemplificativo:

- i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio audiovisivo;
- i giochi in linea;
- i motori di ricerca;

- le versioni elettroniche di quotidiani e riviste;
- i servizi testuali autonomi;
- i giochi d'azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e di fortuna;
- ovvero una comunicazione commerciale audiovisiva;

e) "servizio di media audiovisivo lineare": un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi;

f) "servizio di media radiofonico": un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi media ed il cui obiettivo principale è la fornitura di contenuti sonori e dati ad essi associati, al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche diverse da quelle via cavo, satellitari e terrestri, e che si pone in concorrenza con le emittenti radiofoniche di all'articolo 2, comma 1, lettera bb) del Testo unico;

g) "reti di comunicazioni elettroniche": i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

h) “altri mezzi di comunicazione elettronica”: le reti di comunicazione elettronica diverse da quelle via cavo coassiale, satellitari e terrestri di cui agli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, comma 1, del Testo unico;

i) “fornitore di servizi di media”: la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta e del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione; sono escluse dalla definizione di “fornitore di servizi di media” le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione o della distribuzione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi;

l) “programma”: una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell’ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, la cui forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto della radiodiffusione televisiva. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;

m) “accesso condizionato”: ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l’accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio di accesso condizionato;

n) “richiedente”: il soggetto che presenta la domanda di autorizzazione di cui al presente provvedimento;

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del Testo unico.

Quesito n. 1

[omissis]

Alla luce di quanto premesso, si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alle definizioni indicate nel presente articolo?

Osservazioni.

La prassi dell'Autorità di inserire nei propri provvedimenti le definizioni delle espressioni utilizzate all'interno degli stessi appare condivisibile.

Nel caso di specie, tuttavia, l'art. 1 e le disposizioni in esso dettate si limitano a riprodurre le definizioni già contenute nel Testo Unico con la conseguenza di risultare per un verso inutilmente ridondanti e, per altro verso, fonte di possibili equivoci interpretativi laddove nel periodo di vigenza del Regolamento la norma primaria – in relazione agli aspetti definatori – dovesse subire modifiche.

Il Regolamento e, in particolare, la parte definitoria dello stesso dovrebbe, invece, valere a specificare ad un maggior livello di dettaglio talune definizioni generali contenute nella norma primaria.

Proposte di modifica art. 1.

(A) Alla luce delle considerazioni che precedono si suggerisce di intervenire sull'art. 1 del Regolamento, limitandosi a richiamare *per relationem* le definizioni contenute nel Testo Unico così da assicurare la necessaria dinamicità delle stesse nell'ipotesi – peraltro non peregrina stante l'intervenuta pubblicazione in epoca addirittura antecedente alle ultime modifiche apportate al Testo Unico della nuova Direttiva Europea relativa ai servizi media (2010/13/UE) – di eventuali modifiche del quadro definitorio primario.

(B) Ad un tempo si ritiene imprescindibile, per evitare ambiguità interpretative idonee a rendere oltremodo complessa l'attuazione del provvedimento, chiarire il significato e delimitare univocamente i confini della deroga

all'applicazione della disciplina primaria - e, dunque, di quella regolamentare relativa alla necessaria autorizzazione - contenuta nel Testo Unico secondo il quale "non rientrano nella nozione di servizio media audiovisivo i servizi prestati nell'esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva...".

A tal fine, avuto riguardo al contesto socio economico nel quale operano la più parte delle web tv - ed in particolare della micro web tv - appare imprescindibile, tra l'altro, chiarire se la sola vendita di spazi pubblicitari sui siti internet e le piattaforme di trasmissione valga - a prescindere dall'entità dei ricavi raccolti - a non consentire di definire l'attività del fornitore di servizi media audiovisivi come "non precipuamente economica", imponendo, dunque, al fornitore di dotarsi della necessaria autorizzazione.

Al riguardo appare utile segnalare che l'universo delle web tv - ed in particolare delle micro web tv - è costituito in maniera ancora significativa, se non addirittura preponderante, da realtà costituite in ambito familiare che pure perseguono obiettivi di autofinanziamento attraverso la vendita di spazi pubblicitari sui siti e sulle piattaforme utilizzate per la diffusione dei contenuti.

Eguale andrà chiarito se il ricorso a fonti di finanziamento pubblico ponga o meno una web tv al di fuori della nozione di "attività non precipuamente economica" cui il Testo Unico ancora la non applicabilità della propria disciplina.

(C) Non appare d'altro canto ragionevole l'esclusione dall'ambito di applicazione del Regolamento dei "servizi televisivi a circuito chiuso in luoghi aperti al pubblico, quali ad esempio, le diffusionsi audiovisive all'interno delle stazioni ferroviarie, degli aeroporti, delle metropolitane" sulla base della non destinazione di tali servizi al grande pubblico e la contestuale inclusione in tale ambito di applicazione delle web

tv che hanno, nella quasi totalità dei casi, un target quantitativamente assai inferiore a quello dei citati “circuiti chiusi aperti al pubblico”.

Al riguardo appare utile segnalare che la più parte delle web tv e micro web tv registrano un numero di contatti mensile compreso tra i 1000 ed i 5000 e che le esperienze di maggior successo registrano 10-15000 contatti al mese.

Si tratta, probabilmente, di numeri più contenuti rispetto a quelli giornalieri del target cui si rivolgono i citati servizi a circuito chiuso aperti al pubblico.

Qualora, pertanto, l’Autorità intenda – come appare auspicabile – tener conto del dato quantitativo relativo al target di riferimento, appare indispensabile sottrarre all’ambito di applicazione del regolamento anche tutti quei fornitori di servizi media audiovisivi che registrano contatti inferiori all’audience cui si rivolge un servizio a circuito chiuso in una stazione, un aeroporto o una rete di stazioni di servizio autostradale.

In tale prospettiva occorrerebbe – e sarebbe agevole – fissare un tetto massimo di contatti su base mensile oltre il quale un fornitore di servizi media audiovisivi ricade nell’ambito di applicazione del Regolamento.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce la disciplina relativa alle autorizzazioni per la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici, anche a pagamento, su altri mezzi di comunicazione elettronica di cui all’articolo 21, comma 1-bis, del Testo unico.

Quesito n. 2

[omissis]

Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito al campo di applicazione del presente articolo, con particolare riferimento alle tipologie di servizi audiovisivi che l'Autorità ritiene di non ricomprendervi?

Proposte di modifica art. 2.

Si vedano le considerazioni e le proposte formulate sub 1 con particolare riferimento alla lett. (C).

CAPO II

AUTORIZZAZIONE

Articolo 3

Autorizzazione

1. La fornitura di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 2, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata a società di capitali o di persone, società cooperative, fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che abbiano la propria sede legale in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio economico europeo. Il rilascio di autorizzazione a società che non abbiano la propria sede in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio economico europeo, è consentito a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha la propria sede legale pratici un trattamento di reciprocità nei confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali.

3. Le autorizzazioni di cui al presente articolo non possono essere rilasciate a soggetti o a società i cui legali rappresentanti abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

4. La domanda di autorizzazione, da compilarsi secondo lo schema di cui all'allegato 1 deve essere presentata dal richiedente corredata dalla seguente documentazione:

a) certificato di iscrizione del registro delle imprese relativo al soggetto richiedente, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000;

b) certificato del casellario giudiziale del legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000;

c) certificato antimafia ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000;

d) certificato dei carichi pendenti del soggetto richiedente, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000;

e) attestazione in originale, ovvero in fotocopia autenticata nelle forme di legge, del versamento del contributo di cui all'art. 6 del presente regolamento anche mediante l'esibizione del C.R.O. (codice riferimento operazione) nel caso di pagamenti effettuati per via telematica;

f) la scheda di cui all'allegato 2, relativa al sistema trasmissivo impiegato redatta su carta intestata della società, datata e firmata dal rappresentante legale del richiedente;

g) copia del marchio editoriale di trasmissione del programma, riprodotta su carta intestata della società, datata e firmata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 dal rappresentante legale del richiedente;

h) dichiarazione, datata e sottoscritta ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 dal rappresentante legale, concernente l'indicazione ed, il recapito del fornitore di rete che mette a disposizione il mezzo trasmissivo.

5. È fatto obbligo ai soggetti titolari di autorizzazione ai sensi del presente articolo di comunicare all'Autorità ogni eventuale cambiamento delle informazioni indicate nella domanda di autorizzazione, nonché nei documenti di cui al comma precedente. Detta comunicazione deve essere effettuata entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento che ha dato luogo all'obbligo di informativa.

6. Fatte salve eventuali sospensioni di cui al comma 7, il termine per l'assunzione del provvedimento di cui al comma 8 da parte dell'Autorità è di sessanta giorni dalla data di presentazione, da parte del richiedente, della domanda di autorizzazione e può essere prorogato, con atto motivato, fino ad un massimo di trenta giorni se si rende necessario un supplemento di istruttoria.

7. La decorrenza del termine di cui al comma 6 è sospesa:

a) dalla richiesta di informazioni e/o documenti di cui al comma 6, sulla base delle date dei numeri di protocollo apposti alla corrispondenza in partenza e in arrivo;

b) se il richiedente deve produrre eventuali integrazioni documentali rilasciate da altri organismi pubblici nazionali o esteri, fino alla produzione dei relativi provvedimenti o atti;

c) dalla richiesta da parte dell'Autorità di acquisire informazioni o documenti presso altre amministrazioni e soggetti terzi, fino all'acquisizione degli stessi.

8. Il procedimento, avviato dall'Autorità a seguito della domanda di autorizzazione di cui al presente articolo, si conclude con:

a) il rilascio dell'autorizzazione, in caso di rispondenza dell'istanza ai requisiti del presente provvedimento;

b) il diniego motivato dell'autorizzazione in caso di non rispondenza dell'istanza ai requisiti del presente provvedimento;

c) l'archiviazione in caso di ritiro dell'istanza, prima della conclusione del procedimento istruttorio, da parte del soggetto richiedente o di inerzia da parte del richiedente protrattasi, in assenza di adeguate motivazioni, oltre i sessanta giorni dall'ultima comunicazione dell'Autorità.

9. I titolari delle autorizzazioni di cui al presente regolamento, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione e le comunicazioni al Registro degli operatori di comunicazione.

10. Gli allegati 1 e 2 formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Quesito n. 3

[omissis]

Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alle modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo, con particolare riferimento all'inclusione delle società di persone, delle società cooperative, delle fondazioni e delle associazioni riconosciute e non riconosciute dai soggetti autorizzabili?

Considerazioni

L'attività di web tv trae molto spesso origine dall'esigenza di garantire la "copertura mediatica" ad uno specifico evento e si struttura poi in maniera progressiva.

A prescindere, peraltro, dall'eventuale successiva strutturazione – in assenza di eccezioni o deroghe – anche il semplice servizio di live streaming di un evento – qualora la relativa attività non possa considerarsi “non precipuamente economica” – ricadrebbe nell'ambito di applicazione del Regolamento e sarebbe, pertanto, sufficiente a far desistere il fornitore del servizio dalla sua erogazione.

Spesso, peraltro, tale attività nasce dall'idea e dallo sforzo del singolo o di un'aggregazione spontanea di soggetti che, il più delle volte, agiscono in assenza di qualsivoglia strutturazione associativa o societaria.

Contenimento dei tempi e semplicità di richiesta dell'autorizzazione così come allargamento dei soggetti legittimati a richiederla anche alle persone fisiche, costituiscono, dunque, fattori irrinunciabili nella disciplina della materia.

Proposte di modifica art. 3

Alla luce delle considerazioni che precedono risulta evidente che sia la complessità della procedura ipotizzata nel regolamento per la richiesta dell'autorizzazione (interamente per via cartacea) che i tempi di eventuale rilascio della stessa, sono incompatibili con le dinamiche di mercato e/o comunque con la fenomenologia di riferimento.

(A) Nel porre mano al Regolamento sarà, dunque, innanzitutto necessario prevedere modalità di inoltro della richiesta di autorizzazione semplificate ed informatizzate (attraverso PEC o, ancor meglio interazione diretta tra utente e piattaforma AGCOM) e che non contemplino l'esigenza di produrre il lungo elenco di documenti e dichiarazioni attualmente previsto – in modo del tutto inutile stante l'impossibilità per l'Agcom di effettuare controlli autonomi su tutti in richiedenti – ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione.

Occorrerà, inoltre, prevedere che l'interessato, una volta trasmessa l'istanza semplificata di autorizzazione possa immediatamente iniziare ad operare come, peraltro, accade per i cessionari delle aziende e dei titoli abilitativi.

Non è, infatti, dato comprendere che genere di controlli Agcom possa effettivamente esercitare a seguito della richiesta dell'interessato con la conseguenza che la procedura attualmente disegnata si presenta inutilmente appesantita sotto il profilo amministrativo.

(B) Non è dato rinvenire alcuna ragionevole spiegazione per eliminare le persone fisiche dal novero dei soggetti legittimati a richiedere il rilascio dell'autorizzazione.

Il mondo delle web tv e, soprattutto, delle micro web tv, infatti, è composto da numerose realtà che sono, spesso, nate per impulso di singoli e/o vengono gestite da singoli medesimi.

E' pertanto necessario - non esistendo, peraltro, alcun limite in senso contrario nella norma primaria - riconoscere alle persone fisiche la legittimazione a chiedere ed ottenere l'autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività.

(C) La circostanza che ogni fornitore di servizi media audiovisivi tenuto alla richiesta di autorizzazione debba altresì provvedere alla registrazione presso il ROC solleva problemi di ordine logistico e economico-finanziario e richiede pertanto un intervento correttivo:

(i) occorrerà, innanzitutto prevedere che la richiesta di autorizzazione comporta automaticamente l'iscrizione in un'apposita sezione del ROC, procedendo, eventualmente, a modificare la relativa modulistica e, conseguentemente, a rendere possibile tale ulteriore adempimento in uno con l'istanza di autorizzazione e per via telematica;

(ii) sussiste il rischio che le Autorità tributarie, prendendo atto dell'iscrizione di un soggetto nel ROC siano portate ad applicare a quest'ultimo particolari studi di settore che rischiano di dare per presupposta l'esercizio di un'attività commerciale produttiva di un reddito in realtà non in linea con gli obiettivi e le potenzialità della web tv e/o micro web tv. E', pertanto, indispensabile chiarire che l'iscrizione nell'apposita sezione del ROC non ha, in nessun caso, per presupposto l'esercizio da parte del soggetto iscritto di un'attività commerciale e produttiva di taluni livelli minimi di redditi, trovando il suo presupposto esclusivamente nella qualificazione di detta attività come non "precipuamente non commerciale".

In difetto di tale intervento l'obbligo di richiedere l'autorizzazione aggiungerebbe, per gli operatori, al danno prodotto dall'inutile complicazione burocratico amministrativa la beffa di trasformarli in destinatari di esose richieste contributive da parte dell'Erario.

Ciò, inesorabilmente, determinerebbe una percentuale rilevante di soggetti astrattamente tenuti all'iscrizione a sottrarsi a tale procedure e dar vita ad un pericoloso fenomeno di "grey market".

Articolo 4

[omissis]

Articolo 5

Validità, rinnovo e cessione

1. Le autorizzazioni di cui al presente regolamento sono valide per un periodo di dodici anni dalla data di rilascio e possono essere rinnovate per periodi successivi di uguale durata.

2. La domanda di rinnovo dell'autorizzazione deve essere presentata almeno sessanta giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione medesima, con le stesse modalità e forme previste dall'articolo 3 per la domanda di rilascio della autorizzazione.

3. Durante il periodo della loro validità, le autorizzazioni di cui al presente regolamento possono essere cedute ad altro soggetto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, previa formale comunicazione da parte del soggetto titolare, da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di trasferimento o di fusione, di rinuncia all'autorizzazione a favore del nuovo soggetto.

4. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, il nuovo soggetto è tenuto a presentare all'Autorità, entro quarantacinque giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di trasferimento o di fusione, apposita richiesta di adeguamento a proprio favore dell'autorizzazione, allegando alla domanda la copia autenticata dell'atto di trasferimento di ramo d'azienda o fusione per incorporazione unitamente alla documentazione indicata all'articolo 3.

5. L'autorizzazione di cui al comma 3, fatta salva la validità della stessa fino alla sua naturale scadenza e previo accertamento del possesso dei requisiti, è adeguata dall'Autorità con apposito provvedimento secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 3.

Quesito n. 5

[omissis]

Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alle modalità di cessione e rinnovo dell'autorizzazione?

Proposta di modifica art. 5

L'attuale formulazione della disposizione non consente di comprendere se il cessionario dell'autorizzazione sia, a sua

volta, tenuto a versare all'Autorità il contributo di 3000 euro richiesto in sede di istanza di autorizzazione quale rimborso delle spese di istruttoria.

Si tratta di circostanza che andrebbe chiarita, sollevando il cessionario da tale obbligo in modo da consentire, almeno, al cedente di patrimonializzare l'investimento iniziale, investimento che, nella più parte dei casi, è destinato a costituire una percentuale rilevante negli investimenti di una web tv e/o micro web tv.

Articolo 6

Contributi

1. Il soggetto richiedente il rilascio, il rinnovo o l'adeguamento a proprio favore dell'autorizzazione di cui al presente regolamento, ai sensi degli articoli 3 e 5, è tenuto ad effettuare un versamento a favore dell'Autorità a titolo di rimborso delle spese dell'istruttoria per la decisione sulla domanda di autorizzazione.
2. L'importo del contributo dovuto per il corrente anno, ai fini del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione di cui al presente regolamento, è pari a €. 3000,00 per i servizi audiovisivi e a 1.500,00 per i servizi radiofonici.
3. L'importo del contributo dovuto ai fini dell'adozione da parte dell'Autorità del provvedimento di adeguamento dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 4, del presente regolamento è pari al 20% del contributo dovuto per il rilascio o per il rinnovo dell'autorizzazione, calcolato sulla base dell'importo in vigore nell'anno solare in cui l'adeguamento stesso viene chiesto.
4. Il contributo di cui al comma 2 del presente articolo è automaticamente adeguato all'inizio di ogni anno solare in misura pari all'1,5% dell'importo come determinato nell'anno precedente. La presente disposizione si applica a partire dal

terzo anno solare successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento.

5. Le modalità di versamento dei contributi di cui al presente articolo sono indicate nel sito web dell'Autorità www.agcom.it.

Quesito n. 6

Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla determinazione del contributo e del meccanismo del suo adeguamento?

Considerazioni

L'universo delle web tv e micro web tv è costituito nella maggioranza dei casi da soggetti che non hanno ancora individuato – ed in taluni casi non hanno neppure per obiettivo di individuare – un modello di business idoneo a garantire adeguata remunerazione degli investimenti.

Nella più parte dei casi, i soggetti operanti in tale mercato operano sulla base di autofinanziamento o – in una percentuale ridotta di ipotesi non distribuite, peraltro, in modo omogeneo sul territorio – sulla base di modesti finanziamenti pubblici.

L'importo richiesto a titolo di contributo per il rilascio dell'autorizzazione appare, pertanto, sproporzionato sia in relazione alle effettive capacità contributive dei soggetti obbligati all'autorizzazione che all'attività che l'Autorità sarà chiamata a gestire in relazione al rilascio delle autorizzazioni: l'istruttoria di riferimento, infatti, pare destinata ad esaurirsi in una verifica formale dei titoli allegati all'istanza.

Proposte di modifica art. 6

Alla luce delle considerazioni che precedono, il contributo richiesto andrà eliminato o ridotto in maniera sensibile e, come anticipato, in ogni caso, andrà previsto che l'ottenimento – previo pagamento del relativo contributo –

dell'autorizzazione per la fornitura di servizi media audiovisivi lineare, legittimerà anche l'esercizio dell'attività in modalità *on demand* senza alcuna esigenza per l'istante di procedere ad un'ulteriore procedura e, soprattutto, al versamento di un nuovo contributo.

Articolo 7

Revoca e decadenza

1. L'Autorità dispone, con proprio provvedimento motivato, la revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 3 nei seguenti casi:

a. grave o reiterata violazione delle disposizioni di cui al capo III del presente regolamento;

b. trasferimento, in qualsiasi forma effettuato, del controllo sull'impresa titolare dell'autorizzazione a soggetto privo dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui all'articolo 3.

2. Il termine per l'adozione del provvedimento di revoca è di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento. Le parti possono presentare memorie scritte e documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento. Trascorso inutilmente tale termine, l'Autorità procede ai sensi di legge.

3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 3 decadono automaticamente:

1. a seguito della dichiarazione di fallimento del soggetto titolare dell'autorizzazione, non seguita dall'autorizzazione del giudice all'esercizio temporaneo dell'impresa;

1. a seguito della sottoposizione del soggetto titolare dell'autorizzazione ad altra procedura concorsuale non

seguita da autorizzazione alla continuazione in via provvisoria dell'esercizio dell'impresa;

2. qualora venga meno uno dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il rilascio dell'autorizzazione;
3. per scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 2, in assenza di domanda di rinnovo;
4. in assenza di domanda di adeguamento a proprio favore della titolarità dell'autorizzazione, nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui all'articolo 5, commi 4 e 5.

Quesito n. 7

[omissis]

Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alle modalità di revoca e decadenza dell'autorizzazione?

Proposte di modifica art. 7

La revoca dell'autorizzazione – non è chiaro se a tempo determinato o indeterminato – comporta, di fatto, l'impossibilità del soggetto ad operare quale fornitore di servizi media audiovisivi lineari ed ha, dunque, natura sanzionatoria.

Si tratta di un ambito in relazione al quale la norma primaria non ha attribuito all'Autorità alcuna potestà regolamentare.

Peraltro, nell'attuale formulazione, non è neppure chiaro nell'ambito di quale procedimento – ammesso che ne sia ipotizzato uno – la revoca dovrebbe essere disposta.

Occorrerà, pertanto, rimuovere la relativa disciplina o, eventualmente, sostituirla con altra che preveda più semplicemente una procedura – in contraddittorio – di

sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione ed un eventuale provvedimento di sospensione dell'autorizzazione.

CAPO III

NORME APPLICABILI AI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI LINEARI O RADIOFONICI

Proposte di modifica.

Come anticipato il comma 1 bis dell'art. 21 demanda all'Autorità la disciplina della procedura di rilascio dell'autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività di fornitura di servizi media audiovisivi ma non anche quella relativa all'esercizio di tale attività che è, invece, contenuta nella norma primaria.

Tutte le disposizioni contenute in tale capo, pertanto, oltre a risultare prive della necessaria copertura da parte della norma primaria, rischiano di dar luogo ad ambiguità interpretative.

L'intero capo andrà pertanto eliminato.

Le considerazioni a margine degli articoli che seguono così come le proposte di modifica vengono, pertanto, svolte nella sola ipotesi in cui l'Autorità non ritenga di accogliere tale suggerimento circa l'eliminazione dell'intero Capo.

Articolo 8

Reti di diffusione

[omissis]

Art. 9

Trasmissioni simultanee

[omissis]

Articolo 10

Registro dei programmi e conservazione delle registrazioni

1. I soggetti titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 compilano mensilmente il registro dei programmi secondo il modello deliberato dall'Autorità.

2. I soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale dei programmi diffusi o distribuiti per i tre mesi successivi alla data di diffusione o distribuzione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, inequivocabilmente, per ciascun programma o porzione di programma, diffuso anche in *simulcast* o in differita, le informazioni relative alla data ed all'ora di diffusione o distribuzione dei programmi registrati.

Quesito n. 10

La necessità di assicurare una regolare attività di monitoraggio impone che l'Autorità abbia accesso alla registrazione dei contenuti trasmessi dall'operatore di comunicazione assoggettato all'obbligo di autorizzazione preventiva. A tale fine soccorrono le disposizioni attualmente vigenti per le concessionarie radiotelevisive a cui già è fatto rinvio nel caso delle trasmissioni satellitari e sul digitale terrestre che l'Autorità ritiene opportuno estendere anche alla diffusione di contenuti audiovisivi su altri mezzi di comunicazione.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità espresso dal presente articolo in materia di registro dei programmi e conservazione delle registrazioni?

Proposte di modifica dell'art. 10.

La disposizione di cui all'art. 10 dello schema di Regolamento pone a carico di tutti gli operatori un onere

incompatibile con l'attuale modalità di gestione della più parte delle web tv e micro web tv a fronte di una pressoché totale inutilità stante – a prescindere da ogni altra considerazione – la scarsa efficacia probatoria delle informazioni contenute nel registro.

Tale registro – a quanto è dato comprendere dallo schema di Regolamento – infatti, dovrebbe essere gestito in formato elettronico e non sottoposto ad alcun vincolo di conservazione “sicura” (circostanza che, peraltro, renderebbe l'onere ancor più gravoso ed evidentemente incompatibile con la dimensione organizzativa e strutturale di una web tv e/o micro web tv) con l'ovvia conseguenza che esso godrebbe – in ogni procedimento amministrativo e/o giudiziario – un'efficacia probatoria assai modesta.

Stante l'eterogeneità delle strutture organizzative e delle piattaforme tecnologiche utilizzate dai diversi soggetti cui si verrebbe imporre tale obbligo, peraltro, è essenziale che le specifiche tecnico-funzionali del registro siano tali da non implicare alcun intervento di modifica tecnologica o organizzativa.

Si invita, comunque, l'Autorità a riflettere sulle occasioni nelle quali tale registro potrebbe risultare avere una concreta utilità.

Si tratta di un novero di ipotesi che appare piuttosto contenuto.

Articolo 11

Responsabilità e rettifica

1. I soggetti titolari di autorizzazione di cui all'articolo 3 sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 32-quinquies del Testo unico.

Quesito n. 11

In base al Testo unico, che recepisce una espressa disposizione comunitaria, gli obblighi in materia di diritto di rettifica sono estesi a tutti i servizi di media audiovisivi lineari, pertanto il presente articolo estende ai soggetti autorizzati le disposizioni in materia di responsabilità e rettifica già previste per le emittenti radiotelevisive.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità espresso dal presente articolo in materia di diritto rettifica?

Considerazioni

La norma costituisce una delle tante del Capo III dello schema di Regolamento suscettibile di dar luogo a pericolosi equivoci interpretativi sotto molteplici profili.

L'art. 32 quinquies del Testo Unico, infatti, impone a "telegiornali e giornali radio" l'obbligo di registrazione della testata previsto dalla legge sulla stampa nonché quello di rettifica.

La disposizione contenuta nello schema di Regolamento – stando al suo tenore letterale – sembrerebbe estendere a tutti i servizi media audiovisivi tali obblighi.

Si tratta di previsione che, in questi termini, non appare condivisibile e che risulta, peraltro, in contraddizione con la richiesta iscrizione di tutti i fornitori di servizi media audiovisivi nel ROC.

Secondo l'Autorità, infatti, l'iscrizione in tale registro, sostituisce quella della testata presso il Tribunale con la conseguenza che non è dato comprendere quale sia il senso di pretendere – attraverso il richiamo all'art. 32 quinquies del Testo Unico – anche l'iscrizione della testata presso i registri della stampa.

A prescindere da tale considerazione di carattere sistematico la disposizione contenuta nello schema di Regolamento lascia perplessi sotto due distinti profili:

(A) innanzitutto non tutte le web tv e/o micro web tv esercitano attività di carattere informativo, strutturata in modo tale da giustificare un'assimilazione a telegiornali e radiogiornali con la conseguenza che non appare ragionevole esigere da tali soggetti l'iscrizione di una testata - che farebbero, probabilmente, persino fatica ad individuare - presso il registro della stampa;

(B) il richiamo all'art. 5 della legge sulla stampa ed alla registrazione presso il registro della Stampa ha per presupposto - salvo talune ipotesi residuali - l'affidamento della direzione della testata ad un giornalista.

Tale adempimento, tuttavia, costituirebbe un inutile onere aggiuntivo, incompatibile con la più parte delle web tv e micro web tv che non possono contare su un direttore responsabile iscritto all'albo dei giornalisti.

(C) analoghe considerazioni valgono in relazione al richiamo - sempre per il tramite dell'art. 32 quinquies - all'obbligo di rettifica.

Lo schema di regolamento, infatti, sembra estendere tout court a tutti i soggetti titolari di un'autorizzazione l'obbligo di rettifica previsto dalla legge sulla stampa cui ottemperare negli stessi termini e con le medesime modalità proprie dei mezzi di informazione tradizionale.

Si tratta di obblighi incompatibili con la struttura e l'organizzazione della più parte dei soggetti destinatari della disciplina dettata nel nuovo regolamento e che, pertanto, potrebbero avere come effetto quello di limitare in modo assai significativo l'esercizio di tali attività nel nostro Paese nonché il livello di libertà di informazione.

Le web tv e micro web tv, infatti, possono, solo in un numero assai ristretto di casi, contare su una redazione strutturata e su una sede continuativamente presidiata con la conseguenza che l'obbligo di dover riscontrare ogni richiesta

di rettifica entro 48 ore, rischia di trasformarsi in un'obbligazione impossibile e di esporle al pagamento di frequenti sanzioni incompatibili con il loro budget annuale.

A quanto precede occorre aggiungere che all'interno delle organizzazioni delle web tv e micro web tv, difficilmente vi sono strutture redazionali e/o uffici legali idonei a consentire di valutare – in tempo quasi reale – la fondatezza o infondatezza di una richiesta di rettifica come, invece, accade all'interno della redazione di una testata cartacea o televisiva.

E', dunque, elevato il rischio che una web tv dia seguito alla rettifica anche laddove il richiedente non vi abbia diritto al solo scopo di sottrarsi all'eventuale sanzione e/o al rischio di una responsabilità che non si è in grado di stimare e valutare.

Proposte di modifica dell'art. 11

Se tale disposizione non può essere eliminata come suggerito a proposito dell'intero Capo III sarà, almeno, necessario ridimensionarne l'ambito, chiarendo che essa si applica ai soli telegiornali o radiogiornali diffusi nell'ambito di servizio media audiovisivi lineari.

In ogni caso, peraltro, sarà necessario chiarire che l'obbligo di registrazione presso il registro della Stampa è soddisfatto – se tale è la posizione dell'Autorità – attraverso l'iscrizione al ROC e stabilire termini più lunghi per dar corso ad eventuali richieste di rettifica.

Articolo 12

Comunicazioni commerciali audiovisive

[omissis]

Articolo 13

[omissis]

Articolo 14

Tutela dei minori

[omissis]

Considerazioni e proposte di modifica

Per tutti gli articoli che precedono si vedano le considerazioni già svolte in relazione al Capo III circa l'opportunità di una loro integrale eliminazione.

Articolo 15

Sanzioni

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 51 del Testo unico per le violazioni delle norme ivi contenute, all'inosservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento si applica il disposto dell'articolo 1, commi 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Quesito n. 15

L'articolo descrive il regime sanzionatorio applicabile, previsto dal Testo unico che non prevede misure differenziate a seconda della tecnologia impiegata.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità espresso dal presente articolo?

Considerazioni e proposte di modifica sull'art. 15.

La disposizione equipara, in sostanza, tutti i titolari delle autorizzazioni di cui al Regolamento alle emittenti televisive tradizionali anche sotto il profilo sanzionatorio.

Vi sono, tuttavia, enormi differenze di carattere organizzativo, economico ed imprenditoriale tra un'emittente

televisiva tradizionale ed una micro web tv che, pure, per effetto dell'emanando regolamento sembra destinata a dover divenire titolare di un'autorizzazione.

Tali differenze rendono necessario declinare in modo diverso i profili sanzionatori per le web tv e le micro web tv: il rischio è, in caso contrario, che le seconde non siano in grado di far fronte ad eventuali sanzioni come, per contro, accade per le prime e ciò determinerebbe pericolose distorsioni nel mercato dell'informazione.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 16

Disposizioni transitorie

[omissis]

3. Richiesta di audizione.

In conformità a quanto previsto nella Delibera n. 258/10/CONS si chiede di poter procedere a più ampia e dettagliata illustrazione delle considerazioni sin qui svolte nel corso di apposita audizione.